DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2014 610/2014/R/EEL

AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2015 DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 67/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11 e in particolare l'Allegato A, recante regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11), recante disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, ed in particolare l'Allegato A (di seguito: TIT), l'Allegato B (di seguito: TIME) e l'Allegato C (di seguito: TIC), come successivamente modificati e integrati;

- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 294/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 294/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 565/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 565/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2014/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 8 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a j), una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione i cui valori sono fissati nella tabella 4 del TIT;
- l'articolo 11 del TIT disciplina, per il periodo 2012-2015, l'aggiornamento annuale delle componenti delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie relative al servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- ai sensi dell'articolo 8 del TIME, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a j) del TIT, una tariffa composta dalle componenti tariffarie MIS₁ e MIS₃ fissate pari ai valori di cui alla tabella 1 del TIME;
- l'articolo 12 del TIME disciplina, per il periodo 2012-2015, l'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie relative al servizio di misura dell'energia elettrica:
- il comma 34.2 del TIC prevede che, per gli anni 2014 e 2015, siano confermati i valori dei contributi in vigore nell'anno 2013.

CONSIDERATO CHE:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2013 maggio 2014, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura dello 0,67%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat e pubblicato nel mese di ottobre 2014, relativi al periodo II trimestre 2013 I trimestre 2014, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura dello 0,10%;
- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, secondo le disposizioni del TIT e del TIME è pari, rispettivamente, al 2,8% per la distribuzione e al 7,1% per la misura.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento ai volumi di servizio erogato, i dati di preconsuntivo riferiti all'anno 2014 fanno registrare una forte contrazione dei quantitativi di energia elettrica soggetti all'applicazione dei corrispettivi per i servizi di distribuzione e di misura, rispetto ai quantitativi utilizzati ai fini del dimensionamento dei corrispettivi per i medesimi servizi per l'anno 2014;
- sulla stima della variazione della domanda di energia elettrica per l'anno 2015 incidono sia elementi di incertezza in relazione all'andamento del quadro economico generale, sia i mutamenti in atto nei comportamenti dei clienti finali, influenzati in particolar modo dallo sviluppo della generazione distribuita e dagli interventi di efficientamento energetico.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dal comma 12.3 del TIT, con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, il tasso di remunerazione del capitale investito da applicarsi nel periodo 1 gennaio 2014 31 dicembre 2015 è fissato in misura pari al 6,4%;
- ai sensi di quanto previsto dal comma 11.3 del TIME, con riferimento al servizio di misura dell'energia elettrica, il tasso di remunerazione del capitale investito da applicarsi nel periodo 1 gennaio 2014 31 dicembre 2015 è fissato in misura pari al 6,4%;
- ai sensi del comma 12.2 del TIT e del comma 11.2 del TIME, ai fini della sterilizzazione del *lag* regolatorio, agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2011 è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito in misura pari all'1%.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione ARG/elt 67/10, è stata introdotta la nozione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo permanente, definiti come impianti in media o bassa tensione, nella titolarità e disponibilità dell'impresa distributrice, localizzati permanentemente in un determinato sito e finalizzati alle attivazioni successive di più connessioni temporanee da parte di differenti richiedenti;
- in relazione a tali impianti di rete, la medesima deliberazione ARG/elt 67/10 prevede, tra l'altro, che:
 - a) i soggetti proprietari o aventi la disponibilità di aree attrezzate destinate a ospitare periodicamente spettacoli viaggianti e simili, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, possano chiederne, ove non già esistente, la realizzazione;

- b) nei casi di richieste di connessione temporanea che comportino un mero intervento di attivazione, qualunque sia il livello della potenza richiesta, siano addebitati al richiedente il corrispettivo in quota fissa per le operazioni di attivazione e disattivazione a seguito di morosità, di cui alla Tabella 8, lettera a), del TIC 2008-2011, e il corrispettivo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi, di cui alla Tabella 2 del TIC 2008-2011;
- l'applicazione delle condizioni richiamate alla lettera b) del precedente alinea, implica che sia stata data attivazione alla realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo permanente;
- in relazione all'esigenza di consentire tempi adeguati per la predisposizione dei richiamati impianti di rete per la connessione, la medesima deliberazione ARG/elt 67/10, per i soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, prevede, transitoriamente, l'applicazione del solo corrispettivo in quota fissa per le operazioni di attivazione e disattivazione a seguito di morosità e il corrispettivo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi (di seguito: regime agevolato);
- con deliberazione 294/2012/R/EEL, il regime agevolato di cui al precedente alinea, è stato esteso altresì ai soggetti richiedenti connessioni temporanee destinate ad usi domestici;
- la realizzazione di impianti di rete di tipo permanente per l'alimentazione di punti di prelievo destinati a connessioni temporanee risulta non aver avuto ancora lo sviluppo atteso; e che, conseguentemente, un numero significativo di richieste di connessione temporanea relative a spettacoli viaggianti risulterebbe ad oggi ricadere nella tipologia disciplinata dall'articolo 20 del TIC, con applicazione di corrispettivi più elevati.

CONSIDERATO INFINE CHE:

• con riferimento alle utenze domestiche in bassa tensione, l'aggiornamento delle tariffe D2 e D3, di cui all'articolo 31 del TIT, richiede la preliminare determinazione dei corrispettivi della tariffa obiettivo D1, di cui all'articolo 30 del medesimo TIT, che includono anche gli effetti degli aggiornamenti delle tariffe per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica.

RITENUTO OPPORTUNO:

• ai fini della determinazione del tasso di variazione atteso dei volumi di servizio a livello nazionale, rilevanti ai fini della determinazione dei corrispettivi applicati ai clienti finali per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, tenere

- conto della stima dei volumi di servizio erogato per l'anno 2014, basata sui dati preconsuntivi forniti dalle principali imprese distributrici;
- procedere all'aggiornamento, per l'anno 2015:
 - a) delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 8 del TIT, relative alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a j), del TIT;
 - b) della tariffa per il servizio di misura di cui all'articolo 8 del TIME relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
- ai sensi del comma 34.2 del TIC, confermare, per l'anno 2015, i valori dei corrispettivi in vigore nell'anno 2014, riportati nelle tabelle da 1 a 8 del medesimo TIC.

RITENUTO OPPORTUNO:

 prevedere la proroga al 31 dicembre 2015 del regime transitorio attualmente disciplinato dal comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 67/10, come esteso con la deliberazione 294/2012/R/EEL

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per l'anno 2015 dei corrispettivi per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione

- 1.1 La tabella 4 dell'Allegato n. 1 del TIT, è sostituita con la tabella con medesima numerazione di cui all'*Allegato A*, approvato con il presente provvedimento.
- 1.2 Le tabelle da 1 a 10 dell'Allegato n. 1 del TIME, sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all'allegato <u>Tabelle TIME 2015</u>, approvato con il presente provvedimento.
- 1.3 Per l'anno 2015, sono confermati i corrispettivi di cui alle tabelle da 1 a 8 del TIC approvati con deliberazione 20 dicembre 2012, 565/2012/R/EEL.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

2.1 Fino al 31 dicembre 2015, ai soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, comprese le richieste relative a connessioni temporanee destinate ad usi domestici ad essi pertinenti, in sostituzione dei corrispettivi di cui al comma 20.1 del TIC si applica

il contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità di cui alla Tabella 7, lettera a), del TIC e il corrispettivo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e produce effetti dall'1 gennaio 2015.
- 3.2 Le tabelle del TIT, del TIC e del TIME, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 dicembre 2014 IL PRESIDENTE Guido Bortoni